

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3988

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BORGHESE, MERLO

Disposizioni per la ricerca, la conservazione e la valorizzazione delle testimonianze etnologiche, storiche e culturali delle regioni italiane

Presentata il 21 luglio 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'etnologia è una branca dell'antropologia che si occupa di studiare e confrontare le popolazioni attualmente esistenti nel mondo. Rispetto all'antropologia culturale l'etnologia ha tradizionalmente fatto un maggiore utilizzo della comparazione tra le diverse culture.

Entrambe le discipline sono comprese nelle scienze demo-etno-antropologiche.

Il lavoro di indagine, raccolta, scrittura e studio di materiali orali della tradizione legata al mondo contadino ha conosciuto nell'Europa dell'Ottocento l'espansione più importante. Personaggi come il musicista Bela Bartok in Ungheria e come il diplomatico Costantino Nigra in Italia, hanno contribuito a tracciare le linee fondamentali della ricerca etnologica e a farne una vera e propria scienza.

Grazie al loro lavoro, alle loro intuizioni e a quelle di pochi altri ricercatori sia inglesi che francesi, per tutto l'Ottocento e il Novecento si sono realizzate importanti campagne di ricerca, e quindi di recupero del materiale tradizionale in diversi Paesi europei, garantendo alla cultura di quei Paesi la sopravvivenza e la conseguente tutela degli usi e delle consuetudini di un mondo sempre più dominato dalla cultura economica-industriale.

Portare oggi a conoscenza del mondo i testi e le partiture di canti e danze, i passi coreutici dei balli, le tecniche della liuteria applicate agli strumenti popolari, le fiabe, i proverbi, gli attrezzi e i costumi di una società antecedente alla nostra, ci permette di rileggere una parte importante della nostra storia, di conoscere e interpretare le

evoluzioni che hanno portato all'evoluzione della società attuale.

Lo scopo della presente proposta di legge è far riconoscere il valore delle attività di ricerca, in tale ambito, svolte sia da privati sia da enti e da strutture culturali, per il contributo che esse possono fornire, attraverso il recupero del patrimonio etnologico, etnografico e linguistico di ciascuna regione italiana, alla crescita culturale e sociale della comunità sia a livello regionale che nazionale.

Il provvedimento nasce con l'obiettivo di raccogliere e «centralizzare» in ciascuna regione le diverse, molteplici e sparse ricerche sul campo che studiosi e amatori della tradizione hanno svolto a decorrere dalla seconda metà del Novecento con l'ausilio di registratori e di magnetofoni, utilizzando nastri magnetici, al fine di evitare che esse restino sconosciute, frammentate e inerti, e per scongiurare il gravissimo pericolo che, per il deterioramento dei supporti o per il loro smarrimento ovvero per trascuratezza, vadano definitivamente perdute.

Il recupero e il raggruppamento delle ricerche in uno o più contenitori, identificati da ciascuna regione tra le associazioni e le strutture già esistenti sul territorio, permetteranno e faciliteranno un prezioso e minuzioso lavoro di catalogazione e di informatizzazione di tutti i materiali, con il fine di consentirne la conoscenza, la consultazione e il riutilizzo da parte di studiosi e di soggetti comunque interessati e quindi della collettività. Tale considerazione, e la conseguente necessità di intervento, partono dal presupposto che i supporti magnetici sui quali sono state registrate le testimonianze orali di tutte le investigazioni hanno una limitata durata temporale, stimabile in trent'anni, superata la quale aumenta il rischio di autodistruzione attraverso la smagnetizzazione dei supporti.

Inoltre bisogna considerare che gli ultimi tenutari e testimoni orali di una cultura per lo più contadina o montana hanno oggi un'età media superiore ai settant'anni e che, scomparsi loro, tutto il salvabile si

troverà contenuto solo nelle ricerche già realizzate, mentre tutto il resto di tale patrimonio scientifico andrà irrimediabilmente perduto.

Ne consegue che risultano preziosi sia gli ultimi testimoni ancora in vita che l'intero parco ricerche tuttora in mano a pochi privati in gran parte sconosciuti, e a qualche raro centro studi locale.

Un intervento di questo tipo rappresenta, perciò, un primo passo verso una maggiore attenzione a quell'ampio settore della cultura tradizionale che di ogni Paese costituisce lo scrigno più prezioso ed essenziale per la conoscenza e lo studio delle proprie radici, rispetto al quale l'Italia è buona ultima in Europa.

La presente proposta di legge riconosce, con l'articolo 1, l'attività di ricerca etnologica e linguistica sulla cultura tradizionale e popolare quale strumento fondamentale e primario per la valorizzazione e la diffusione del patrimonio culturale regionale e nazionale e promuove (comma 2) strumenti e iniziative volti a favorire il recupero delle testimonianze documentali in forma sonora delle tradizioni popolari.

L'articolo 2 definisce l'oggetto delle ricerche etnologiche e linguistiche di cui al comma 1 dell'articolo 1, individuandolo nelle tradizioni popolari legate al mondo del lavoro, alle credenze popolari, alle lotte politiche e sindacali, ai rapporti familiari e sociali, alle festività e ricorrenze stagionali.

L'articolo 3 prevede un meccanismo di cofinanziamento, da parte dello Stato, delle regioni per gli interventi di recupero della documentazione sonora delle tradizioni popolari di cui all'articolo 2.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto provvede alla ripartizione di un milione di euro annui previsti dall'articolo 4 per il finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Lo Stato riconosce l'attività di ricerca etnologica e linguistica sulla cultura tradizionale e popolare quale strumento primario per lo studio, la valorizzazione e la diffusione del patrimonio culturale regionale e nazionale.

2. Al fine di favorire il recupero delle testimonianze documentali, in forma sonora, delle tradizioni popolari, la presente legge è finalizzata a:

a) promuovere indagini territoriali necessarie all'identificazione e al rinvenimento di depositi pubblici e privati di materiali e di supporti sonori aventi per oggetto testimonianze orali sugli usi, i costumi e le consuetudini locali legati alla cultura e alla tradizione popolari;

b) sostenere nuove iniziative di ricerca, ove sia ancora possibile un'attività di approfondimento sulla materia in oggetto;

c) favorire la catalogazione e l'utilizzo delle tecnologie informatiche, secondo procedure definite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo in base a protocolli tecnico-scientifici definiti in ambito internazionale e in collaborazione con istituti universitari, per il recupero e la conservazione delle testimonianze raccolte in passato con supporti deperibili nel tempo;

d) attivare rapporti con istituzioni, strutture scolastiche e universitarie e associazioni culturali per la progettazione e la realizzazione di iniziative a carattere formativo e divulgativo;

e) favorire la diffusione della consultazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di diritto d'autore, anche attraverso la messa in rete, tramite l'utilizzo di sistemi telematici, dei patrimoni documentali individuati e recuperati a livello regionale.

ART. 2.

1. Le testimonianze sonore delle ricerche etnologiche, per le quali sono previsti gli interventi di recupero disciplinati dalla presente legge, hanno per oggetto in particolare le tradizioni popolari legate al mondo del lavoro, alla fede religiosa, alle credenze popolari, alle lotte politiche e sindacali, ai rapporti familiari e sociali, alle festività e alle ricorrenze stagionali.

ART. 3.

1. Lo Stato contribuisce con le risorse di cui all'articolo 4 al cofinanziamento, in misura equivalente agli importi stanziati dalle regioni.

2. La documentazione oggetto di recupero e di catalogazione a seguito degli interventi previsti dalla presente legge è messa a disposizione della collettività e degli studiosi, nel rispetto della normativa vigente in materia di diritto d'autore, anche avvalendosi delle strutture museali e culturali, già esistenti a livello nazionale e regionale, dedicate alle tradizioni culturali popolari, secondo protocolli di intesa corrispondenti a un modello definito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché attraverso la realizzazione dei sistemi telematici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e).

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede, con proprio decreto, alla ripartizione delle somme di cui all'articolo 4 tra le regioni.

ART. 4.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede, per gli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi

anni, del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



17PDL0056600